

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO
OPPURE
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex artt. 414 et ss. cod. proc. civ.

nell'interesse dei Sig.ri [-----] rappresentati ed assistiti dall'avv. Marco Tavernese, cod. fiscale TVR MRC 77C17 F152X, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma (00198), Viale Gorizia 52, giusta procure in calce al presente ricorso.

Ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., gli avvisi potranno essere comunicati anche a mezzo fax al n. 06.87.45.97.534 e/o posta elettronica certificata presso il seguente recapito: marco.tavernese@pec.mtjust.com

– RICORRENTI –

CONTRO

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, cod. fiscale 80078750587, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande, 21.

- RESISTENTE -

(I)

▪ **IN FATTO**

1. I ricorrenti hanno maturato il diritto alla pensione a far data e con le qualifiche di seguito indicati, essendo ex dipendenti degli enti sempre di seguito indicati:
- [per ciascun ricorrente verrà indicato: nome – cognome – data quiescenza – qualifiche ed ente datore di lavoro] (**doc. 1**, autocertificazioni stato di servizio).
2. L'ammontare dei trattamenti pensionistici goduti dai ricorrenti sono tutti superiori a tre volte il trattamento minimo previsto dall'INPS, nello specifico:
[per ogni ricorrente verrà indicato l'ammontare mensile lordo del trattamento pensionistico] (**doc. 2**, cedolini pensione).
3. Tali trattamenti hanno subito un ingiusto blocco dell'adeguamento al costo della vita (la cd. perequazione), per gli anni 2012/2013, in forza di disposizioni normative dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 70/2015 di cui si dirà più approfonditamente nei paragrafi successivi.
4. Tuttavia, anche la normativa successiva emanata dal legislatore in ottemperanza al *dictum* della sentenza della Corte costituzionale appare in evidente contrasto con i principi stabiliti dal Giudice delle leggi, in quanto i

ricorrenti sono ancora sottoposti ad un significativo ed ingiusto blocco (in alcuni casi anche totale) della perequazione della pensione.

5. Resta solo da aggiungere che i ricorrenti sono stati costretti a rivolgersi al Giudice adito in quanto la diffida trasmessa all'INPS non ha avuto alcun riscontro positivo (doc. 3, diffida).

(II)

IN DIRITTO

II.1 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

a) La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24 del Decreto legge n. 201/2011, (conv. in Legge n. 214/2011), che aveva disposto, per gli anni 2012-2013, un blocco totale della rivalutazione automatica – secondo il meccanismo di perequazione stabilito dall'art. 34, comma 1, L. n. 448/1998 – dei trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps¹.

Infatti, ad avviso della Corte, il blocco totale, definitivo e indifferenziato delle rivalutazioni pensionistiche di durata biennale – per giunta reiterato rispetto ad un analogo intervento adottato per il 2008 – ha intaccato *“i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione [...] del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.”*.

In particolare, il giudice delle leggi ha precisato che:

“La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985).

Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010.

Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208

¹ Ossia per il 2012: € 1.405,05 lorde, pari a circa € 1.088 nette e per il 2013: € 1.443.00 lorde, pari a circa € 1.117 nette.

del 2014, che richiama la sentenza n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993).

La disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 dell'art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell'art. 81 Cost.).

L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio" (Corte cost., cit.).

Pertanto, il legislatore – in ragione dell'ampiezza del blocco della perequazione, della sua estensione temporale, della sua non graduazione, della sua reiterazione, della sua insufficiente motivazione – non ha operato (a differenza del passato) un corretto bilanciamento tra l'esigenza del contenimento della spesa in funzione della parità di bilancio e la tutela dei diritti sociali costituzionalmente riconosciuti ai titolari di trattamenti pensionistici.

Occorre però rilevare che la Corte Costituzionale non ha escluso – in astratto – che il legislatore possa legittimamente operare un bilanciamento tra diversi valori costituzionali e dunque prevedere un meccanismo di contenimento delle rivalutazioni dei trattamenti pensionistici in funzione del risparmio di spesa pubblica. Purché, però, operi sulla scorta di un criterio di ragionevolezza che nel caso di specie è risultato insussistente.

b) Il Decreto legge n. 65/2015, conv. in Legge n. 109/2015.

A seguito della pronuncia della Corte costituzionale – essendo questa immediatamente esecutiva, ex art. 136 Cost., e, dunque, idonea a legittimare eventuali richieste di rimborso degli arretrati non corrisposti –, il Governo ha emanato il Decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, successivamente convertito con

modificazioni nella Legge 17 luglio 2015, n. 109².

In particolare l'art. 1, comma 1 del D.l. n. 65/2015 – al dichiarato fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale – ha modificato l'art. 24 del D.l. n. 201/2011 oggetto della predetta pronuncia di illegittimità costituzionale, disponendo quanto segue:

“1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 25 è sostituito dal seguente:

“25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

² Sulla cui interpretazione è poi intervenuta l'INPS con la Circolare n. 125 del 25 giugno 2015.

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.”;

2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente.».³

2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.”.⁴

3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo”.

Ebbene, nonostante la norma si ponga il fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale sopra citata, in realtà essa – al pari delle disposizioni

³ Numero così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109.

⁴ Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2015, n. 109.

dichiarate illegittime dalla Corte – risulta essere ancora in contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. come vedremo meglio nel prossimo paragrafo.

II.2 SULL'ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 1, COMMA 1, D.L. 65/2015, CONV. IN LEGGE N. 109/2015, PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 38, 136 COST.

A una prima lettura l'art. 1, comma 1, D.L. 65/2015 sembra aver dato attuazione alla pronuncia della Corte costituzionale ma, in realtà, non è così.

Infatti, se da una parte è vero che il blocco della perequazione per gli anni 2012/2013 viene realizzato in maniera differenziata a secondo del trattamento pensionistico ricevuto, dall'altra parte i criteri previsti dal legislatore tradiscono lo spirito della pronuncia della Corte costituzionale e, addirittura, per gli anni 2015 e 2016 reiterano il blocco indiscriminato sanzionato dalla Consulta.

Andiamo, allora, per ordine ad illustrare le ragioni che determinano l'illegittimità costituzionale della norma *de qua*.

Punto primo.

La norma in questione reitera il blocco della perequazione in base all'importo del trattamento pensionistico, senza alcuna graduazione per fasce come invece prevedevano quelle disposizioni – a carattere eccezionale – che nel passato erano intervenute a limitare il meccanismo della perequazione.

In poche parole, il blocco dovrebbe riguardare non tutto l'importo del trattamento ricevuto ma solo quella parte che eccede il minimo previsto: in tal modo, tutti i pensionati avrebbero dovuto ricevere al 100% la rivalutazione del trattamento pensionistico sino all'importo pari a tre volte il minimo INPS.

E ciò è stato puntualmente rilevato dalla sentenza della Corte n. 70/2015, la quale, con riferimento alla norma poi dichiarata incostituzionale, ha affermato che *“Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento.*

Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti complessivamente intesi e non sulle fasce di importo” (cfr. Corte cost., sent. n. 70/2015).

Sotto questo punto di vista, pertanto, la norma opera come quella precedente in quanto, con riferimento agli anni 2012/2013, ai trattamenti inferiori a tre volte il minimo INPS riconosce una rivalutazione pari al 100% mentre per quelli superiori riconosce una rivalutazione ridotta a seconda del trattamento

pensionistico goduto: ovvero 40% per i trattamenti superiori al triplo del minimo INPS, 20% per i trattamenti superiori a quattro volte il minimo INPS, 10% per i trattamenti superiori a cinque volte il minimo INPS, addirittura nessuna rivalutazione per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS.

Punto secondo.

In ogni caso le percentuali di rivalutazione previste sono insufficienti per l'adeguamento al costo della vita, se non irrisorie, e addirittura nulle per le pensioni superiori a sei volte il minimo INPS e, dunque, in nessun caso garantiscono la conservazione del potere di acquisto delle pensioni.

In tal senso si sono già espressi il Tribunale di Brescia ed il Tribunale di Palermo, i quali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme più volte citate.

Ha stabilito, infatti, il Tribunale di Palermo, sez. lavoro, che anche a seguito dell'introduzione del D.L. 65/2015 non appare *“affatto tutelato l'interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite (da cui deriva in modo consequenziale il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata), in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti che – a differenza delle pensioni di importo elevato – non presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo”* (Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ordinanza 22.01.2016, **doc. 4**).

Non deve, inoltre, sottacersi che il blocco della perequazione produce i suoi effetti in modo permanente, in quanto la rivalutazione successiva opererà sull'ultimo importo nominale intaccato dal predetto blocco né è prevista alcuna forma di recupero per la rivalutazione perduta.

Sul punto, infatti, la medesima Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 70/2015, ha rilevato *“che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato”* (Corte cost., sentenza n. 70/2015, cit.).

Bisogna tener conto, inoltre, che la normativa successiva a quella dichiarata incostituzionale ovvero la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) prevedeva (e prevede) una rivalutazione sensibilmente differente.

Vero è che per il triennio 2014/2016 – che la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha portato ad un quinquennio 2014/2018 – la predetta legge di stabilità 2014 ha previsto una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di

perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici in misura *“notevolmente maggiore (e maggiormente rispettosa del dettame costituzionale) rispetto a quella prevista dal d.l. 65/2015”* (cfr., Tribunale Palermo, sez. lav., ordinanza 23.01.2016, cit.).

Inoltre, il d.l. 165/2015 si differenzia dalla normativa precedente anche in relazione alla durata del blocco perequativo: mentre quest'ultima si limitava al periodo di un anno, invece quella attuale, come visto poco sopra, si riferisce ad un biennio 2012-2013, poi *“allungato”* ad un quinquennio.

Ciò vuol dire, in sintesi, che lo strumento del blocco della perequazione assurge quasi a strumento strutturale di una riforma economica finanziaria, piuttosto che, come invece dovrebbe essere, a strumento di carattere eccezionale, in evidente contrasto dunque con gli artt. 3, 36, 38 Cost.

A conferma di quanto appena esposto, anche la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza del 10 marzo 2016 (i cui passaggi più salienti conviene riportare di seguito) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 25, lett. e), e 25-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 214/2011, come modificato dal decreto-legge n. 65/2015 convertito dalla legge 109/2015.

La Corte dei Conti, anzitutto, con riguardo alla esigenza di bilanciamento tra le esigenze finanziarie ed il diritto alla retribuzione che il legislatore avrebbe dovuto esplicitare nella disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita, rileva che *“non è dato cogliere il bilanciamento fra l'interesse pubblico perseguito dal legislatore e il grave sacrificio imposto ai pensionati i quali, assicurati dal pronunciamento della Corte costituzionale, si sono visti nuovamente riproporre, per il passato, l'azzeramento del diritto alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento, e il prolungamento di tale sacrificio a regime”* (Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, ord. 10 marzo 2016, **doc. 5**).

Prosegue, poi, la citata ordinanza con riferimento alle differenze con la precedente normativa in materia di blocco perequativa: *“Deve aggiungersi che la disposizione di cui si dubita della legittimità costituzionale, caducata e riprodotta, si caratterizza in tre sostanziali differenze rispetto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, oggetto del monito di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 2010 (monito non ascoltato dal legislatore medesimo e che ha indotto la Corte a volgere in dictum il monito medesimo con la sentenza caducatoria n. 70) e cioè che la disposizione caducata e riprodotta (art. 24, comma 25, lett. e): a) riguarda un biennio (2012/2013), mentre quella del 2007 riguardava solo l'anno 2008; b) risulta motivata in relazione a generiche esigenze di equilibrio di bilancio, laddove la*

norma precedente individuava la specifica esigenza di <introdurre un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo>; c) individua quale ammontare sul quale incide l'azzeramento della perequazione il trattamento pensionistico complessivamente superiore a sei volte il minimo INPS, mentre la norma del 2007 individuava quale entità massima un ammontare più elevato (pari ad otto volte il minimo INPS); detta disciplina è stata portata a regime per il biennio 2014-2015 e <a decorrere dal 2016>” (Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, ord. 10 marzo 2016, cit.).

Punto terzo.

Le disposizioni di legge in questione violano anche il precetto dell'art. 136 Cost. a mente del quale *“Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.*

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali”.

In merito al contenuto del predetto art. 136, la Corte costituzionale ha precisato che *“il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti”* Corte cost., sent. 73/2013; si veda anche Corte cost. sentt. n. 245 del 2012, n. 223 del 1983, n. 88 del 1966 e n. 73 del 1963).

Nel caso che ci occupa è evidente che il legislatore elude il dettato della Corte costituzionale non riproponendo pedissequamente la normativa dichiarata illegittima ma, in pratica, raggiungendo i medesimi risultati a danno dei pensionati.

Non si dimentichi poi che la condotta illegittima del Governo, avendo efficacia retroattiva (agisce, infatti, sul biennio 2012/2013), tradisce il legittimo affidamento e la certezza del diritto, in violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

Infatti, sussiste il dubbio che il sistema perequativo previsto dal legislatore prima che intervenisse la normativa dichiarata incostituzionale fosse tale da far sorgere nei pensionati la ragionevole fiducia che tale meccanismo non venisse azzerato o notevolmente ridotto, come invece si preoccupa di fare la normativa in questione.

Ne discende, come ha avuto modo di affermare la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza sopra citata, che l'art. 24, comma 25 lettera e), del decreto legge n. 201/2011 come modificato dal decreto legge n. 65/2015 (riguardante il biennio 2012/2013), si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., rispetto all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, "sussistendo concretamente una fattispecie di riproduzione, con effetti retroattivi, di una norma già espunta dall'ordinamento siccome costituzionalmente illegittima, con conseguente violazione in termini di ragionevolezza del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, per come definito dalla sentenza della Corte costituzionale (sentt. nn. 216/2015 e 156/2015)" (Corte dei Conti, ord. cit.).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE A FRONTE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI A DISPOSIZIONE DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO.

La gravità della violazione al dettato costituzionale, commessa dalle disposizioni sopra censurate, è ancor peggiore se si considera che il legislatore avrebbe altri strumenti per far fronte ai famosi vincoli di bilancio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015 più volte citata sopra, ha (ri)affermato due principi fondamentali: da un lato, la centralità dei diritti sociali (i cd. Diritti costosi), ovvero la proporzionalità e l'adeguatezza del trattamento pensionistico, dall'altro, il rispetto del principio di ragionevolezza nel caso in cui si debbano affrontare particolari esigenze finanziarie.

Abbiamo, peraltro, visto come il legislatore negli ultimi anni abbia adottato provvedimenti contro il potere di acquisto delle pensioni, facendone pervicacemente uno strumento della sua politica economico-finanziaria, a dispetto dei moniti della Corte costituzionale, secondo la quale, invece, tali provvedimenti dovrebbero avere carattere eccezionale e ragionevole.

Ciò, come si accennava poco sopra, è ancor più grave se sol si considera che il legislatore potrebbe ricavare le proprie risorse finanziarie da altri settori invece che dalle pensioni, le quali permettono al pensionato di condurre una vita libera e dignitosa.

Infatti, la Relazione finale del Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale del 22.11.2011⁵ ha censito 720 misure a carattere finanziario che determinano una riduzione del prelievo fiscale che si aggira sui 254 miliardi di euro.

⁵ Istituita dal ministro Giulio Tremonti con la finalità di analizzare l'area dell'erosione fiscale, in specie l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore etc.).

Ad analoghe conclusioni è giunto il Rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica elaborato dalla Corte dei Conti, secondo la quale il mancato gettito nel corso degli anni dovuto all'erosione fiscale raggiungerebbe nel 2016 i 313 miliardi di euro.

Ad ulteriore conferma della incapacità del legislatore di elaborare strumenti seri ed efficaci per reperimento delle risorse pubbliche, si vedano le conclusioni del Rapporto contenente "Analisi e raccomandazioni sul tema di Contributi Pubblici alle Imprese" redatta dalla cd. Commissione Giavazzi nominata dal Governo Monti nel 2012.

Tale Rapporto ha stimato un ammontare dei contributi in favore delle Imprese che lo Stato potrebbe eliminare – in quanto non efficaci – pari ad oltre 17 miliardi di euro.

Alla luce di tali inconfutabili dati, è ancor più evidente l'irragionevolezza delle disposizioni normative che hanno privato i ricorrenti del diritto alla perequazione.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

RICORRONO

affinché venga fissata con decreto l'udienza di discussione alla quale dovrà comparire I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e per tutti i motivi sopra esposti,:

1. accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione integrale del trattamento pensionistico a decorrere dagli anni 2012/2013;
2. di conseguenza, condannare l'INPS alla corresponsione delle seguenti somme.....
3. tutto quanto precede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
4. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria, si deposita - unitamente al presente ricorso con procura in calce – la seguente documentazione:

doc. 1 – autocertificazioni stato di servizio;

doc. 2 – cedolini pensione;

doc. 3 – diffide INPS;

doc. 4 – Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ordinanza 22.01.2016;

doc. 5 – Corte dei Conti, sez. giur. Emilia-Romagna, ord. 10 marzo 2016;

doc. 6 – Tribunale di Brescia, sezione lavoro, ordinanza 8.02.2016.

Roma, 17 giugno 2016

(avv. Marco TAVERNESE)